Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN=CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90144 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736
avv.claudiacaradonna@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO, CON DOMANDA CAUTELARE

Per il sig. ***OMISSIS***, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del sig. ***OMISSIS***, nato a ***OMISSIS***, incorporato alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias in data 04.12.2023;

- della sig.ra ***OMISSIS*** nata a ***OMISSIS***, incorporata alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias in data 04.12.2023

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023 con cui il Comandante Generale del

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di "*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale"*;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. ***OMISSIS*** consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al "*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" con la seguente motivazione: "*La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso*";

- del verbale del ***OMISSIS*** SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem,* delle "*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri*" e dell'annesso allegato A recante il "*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". I candidati giudicati "inidonei" non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso*";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Si premette

IN FATTO

1. Con bando del 02.05.2023, pubblicato in pari data sul portale del reclutamento *inpa.gov.it*, il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il "*Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri*" (doc. 1).

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso, riservati ai "***vfp in servizio o in congedo***" ed ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici (doc. 2), venendo poi dichiarato inidoneo in sede di accertamenti attitudinali ed escluso dalla procedura selettiva ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso (doc. 3).

2. Giova preliminarmente osservare che il ricorrente è un **candidato esemplare** il quale non solo **ha prestato servizio militare presso l'esercito per ben *OMISSIS* con risultati di pregio ed eccellenza** (doc. 4), ottenendo anche ***OMISSIS***, l'ultimo dei quali conferito, durante ***OMISSIS*** (doc. 5).

Il ricorrente, infatti, ha partecipato al **concorso per VFP1 nell'Esercito**, risultando vincitore, ed **è stato incorporato a far data dal *OMISSIS* (doc. 4).**

Egli, in seguito ad ogni valutazione semestrale da parte del Comando di appartenenza in ordine al servizio prestato presso l'Esercito Italiano, ha **conseguito il giudizio di ECCELLENTE** (doc. 4).

Inoltre, come anticipato, **ha partecipato a due operazioni "Strade Sicure" *OMISSIS*,** (doc. 4), in occasione delle quali, in data ***OMISSIS***, **ha ottenuto un elogio** con la seguente motivazione *« " **OMISSIS**.»* (doc. 5). Oltre a tale elogio, il ricorrente ne ha ottenuti altri due durante il servizio militare e precisamente **un primo elogio in data *OMISSIS*** con la seguente motivazione « ***OMISSIS*** » (doc. 5); ed un **secondo elogio in data *OMISSIS*** con la seguente motivazione « ***OMISSIS*** » (doc. 5).

Ha conseguito anche il **diploma di *OMISSIS*** (doc. 4) e la ***OMISSIS*** (doc. 4).

Inoltre, in data ***OMISSIS***, **gli è stata conferita *OMISSIS*** (doc. 6).

Infine, il ricorrente preme rilevare che il giorno prima della sua partenza per il concorso, ***OMISSIS***.

L'esclusione del ricorrente dalle successive fasi concorsuali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano, quindi, illegittimi e, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi

IN DIRITTO

CARENZA MOTIVAZIONALE - MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

3. L'Amministrazione ha adottato nei confronti dell'odierno ricorrente un giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito (ossia deliberare in merito ai requisiti attitudinali e alle potenziali indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere).

Ed invero, nel provvedimento di esclusione è stata riportata la seguente **motivazione:** "*La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V., pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso"* (doc. 3).

Tale giudizio appare **viziato per difetto di motivazione.**

L'Amministrazione, infatti, non ha ponderato la completa personalità del ricorrente e non ha tenuto conto delle peculiarità che connotano il servizio già reso dallo stesso nell'ambito delle Forze Armate e dei titoli dallo stesso vantati (vedasi casi identici, Tar Lazio-Roma, 4 agosto 2022, n. 5186 e n. 5195; Tar Lazio, Sez. I Bis, 1 marzo 2021, n. 1251; cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 15 febbraio 2021, n. 925 e Tar Lazio, Sez. I Bis, 1 febbraio 2021, n. 546; Tar Lazio, Sez. I Bis, 14 maggio 2020, n. 3814; Tar

Lazio, Sez. I Bis, 22 aprile 2020, n. 3003; Tar Lazio, Sez. I Bis, 24 febbraio 2020, n. 2403; Tar Lazio, Sez. I Bis, 22 febbraio 2020, n. 1174; Tar Lazio, Sez. I Bis, 21 febbraio 2020, n. 1133; Tar Lazio, Sez. I Bis, 17 dicembre 2019, n. 14470; Tar Lazio, Sez. I Bis, 3 dicembre 2019, n. 7841; Tar Lazio, Sez. I Bis, 17 settembre 2019, n. 6124; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, 15 ottobre 2019, n. 11895; Tar Lazio, Sez. I Bis, 17 settembre 2019, n. 6124; Tar Lazio, Sez. I bis, 21 giugno 2019, n. 8174; Tar Lazio, Sez. I Bis, 25 febbraio 2019, n. 2482).

4. Infatti, **dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica.**

Seppur consapevoli del recente orientamento del Collegio, in precedenza, in casi analoghi al presente, era stato riconosciuto che "*Il **giudizio finale** espresso dalla Commissione, invero **sistematicamente utilizzato per tutte le asserite inidoneità già scrutinate dal Tribunale**, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare**, viziato per difetto di motivazione**, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un **modello utilizzabile in modo generalizzato**, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una **telegrafica motivazione, generica e stereotipata,** utilizzabile, come detto, **indifferentemente per ogni candidato**, peraltro **pedissequamente mutuata in tutte le precedenti determinazioni sottoposte allo scrutinio di questo Tribunale** (cfr. per tutti: ricorso rg9546/2019). Di contro, è necessario che il provvedimento, che incide sui diritti fondamentali, rappresenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso **una puntuale e dettagliata motivazione** che accerti gli aspetti e le criticità **attitudinali in modo oggettivo ed individuale,***

con esclusione quindi, dei ragionamenti astratti, ipotetici ed induttivi, così da convincere immediatamente ed univocamente della asserita mancanza attitudinale perla professionalità anelata. ***Né tali rilievi risultano superati attraverso un rinvio implicito alle prodromiche prove selettive*** *perché le stesse, in disparte la prova testologica ed il questionario informativo, presentano tutte le medesime criticità sopra rilevate."* (**Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 16.12.2019, n. 8181; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 1572).**

5. Come chiarito nella citata pronuncia, infatti, la procedura per l'accertamento dell'attitudine militare si svolge attraverso precise scansioni valutative secondo un ordine predeterminato che principia dal questionario informativo e dalla somministrazione di test; la correzione della prova testologica è affidata ad un correttore "cieco" ed i risultati sono, quindi, valutati dall'Ufficiale psicologo. Segue la successiva "*intervista attitudinale di selezione*" con la commissione attitudinale.

Il risultato finale si presenta, dunque, come espressione della discrezionalità tecnica della p.a. con la peculiarità della mancanza di oggettivi e riscontrabili parametri di riferimento, non individuati nel bando di concorso, né in alcuna altra norma secondaria, ma affidati alla prudenza ed all'esperienza degli esaminatori.

Per cui, il conseguente giudizio deve rapportarsi, non solo e non tanto, agli aspetti di formale evidenza dell'azione amministrativa, quanto piuttosto, senza voler prospettare alcuna sostituzione della decisione adottata dalla p.a. con una di provenienza giurisdizionale, a verificare se l'opzione scelta dalla P.A. rientri, alla luce degli elementi di fatto e delle conoscenze scientifiche da valutare nel caso concreto, in una gamma di soluzioni giuridicamente possibili, superando, così, quello che costituiva, in tali evenienze, il sindacato giurisdizionale debole.

6. Ebbene, dall'esame del provvedimento finale in uno con gli altri atti ad esso presupposti, emerge *"la utilizzazione di* ***espressioni vaghe,***

probabilistiche ed ipotetiche *ovvero di* ***asserzione apodittiche****, non solo* ***prive di oggettivo riscontro****, ma* ***conseguenti ad un ragionamento che prescinde dalla dimostrazione dell'assunto****, così da non poter verificare la bontà della opzione esercitata dalla p.a."* (**Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, n. 8181/2019 cit.).**

Ciò si pone in netto contrasto con l'affermazione secondo cui la procedura per accertare l'attitudine militare costituisce un metodo scientifico, perché tale espressione è riferita, convenzionalmente ed universalmente, a quel procedimento mediante il quale si giunge a una descrizione vera della realtà, ossia oggettiva e verificabile.

Tale processo, affidandosi ad un procedimento induttivo (come nei casi in questione), comporta sempre la formulazione di un principio generale oggetto di verificazione sperimentale. Non verificandosi tale evenienza, il concetto espresso dalla P.A. si deve riferire unicamente ai criteri selettivi utilizzati secondo gli attuali canoni scientifici, non certo ai risultati con ciò ottenuti che pertengono, proprio per l'esame a cui afferiscono, ad **evenienze altamente opinabili non rapportabili a canoni di oggettivo riferimento e, malgrado ciò, finalizzata verso una attività prognostica, se non predittiva, del futuro comportamento del candidato**.

7. Ciò trova conferma nel fatto che **neppure le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relative al reclutamento per cui è causa indicano un paradigmatico candidato "tipo", cui conformare il relativo giudizio, se non attraverso generiche e sommarie indicazioni di massima riconducibili alla comune esperienza ed al buon senso (doc. 7).**

In questo modo, però, *"un siffatto giudizio costituisce una mera attività fideistica perché non soggetta ad alcun riscontro, non solo di legittimità, ma neppure di merito, in ragione di valutazioni espresse secondo parametri altamente soggettivi, in alcun modo verificabili, che esulano sinanche dalla valutazione discrezionale, proprio perchè* ***il giudizio espresso nelle diverse***

aree di riferimento non è soggetto a preventivi, predeterminati e paradigmatici canoni di valutazione*. Resta, quindi, il* ***valore aleatorio del giudizio*** *che si ricava in modo certo ed indubbio proprio dalla* ***genericità ed ipoteticità delle locuzioni utilizzate*** *(...)* ***Pertanto, la motivazione della inidoneità attitudinale deve esprimere, in modo compiuto ed esauriente, la professionalità degli esaminatori attraverso un giudizio obiettivo ed univoco in modo da non lasciare adito a dubbi circa le ragioni dell'esito dello scrutinio****" (*Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, n. 8181/2019 cit., cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-Bis, ord. 8 aprile 2019, n. 2123).

8. Ciò posto, è evidente come, anche nel caso in esame, si tratti di un provvedimento che presenta una **carente motivazione.**

Questo emerge in modo paradigmatico proprio dal contenuto del colloquio finale del candidato, così come sintetizzato nel documento in atti, in cui la commissione, dopo aver segnalato la pregressa esperienza militare, invero, non esprime, al riguardo, alcuna opinione circa la sua valenza nel giudizio attitudinale, limitandosi ad osservare che "***OMISSIS***" (doc. 8).

Ebbene, tale asserzione è **priva di ogni minimo e necessario riscontro e palesemente smentita dalla carriera militare del candidato e dagli elogi dallo stesso ricevuti,** costituendo, all'evidenza, una mera opinione della Commissione non ricavabile, in alcun modo, dai prodromici accertamenti selettivi e riprodotta in maniera identica in altri giudizi (**vedasi ad es. valutazione relativa ai candidati *OMISSIS* difesi dalla sottoscritta, doc. 9 allegato al presente ricorso, in cui sono utilizzate le "stesse identiche frasi"**).

Nel giudizio della Commissione si legge altresì che il ricorrente "***OMISSIS***". Talle assunto è ampiamente smentito dai dati concreti, anticipati in fatto.

9. Ciò posto, anche il giudizio dell'Ufficiale Psicologo è **privo di ogni minimo e necessario riscontro e palesemente smentito dalla carriera militare del candidato**.

In particolare, si legge che il sig. ***OMISSIS*** . Anche in questo caso, si tratta di una affermazione priva di pregio e del tutto immotivata, nonché smentita dai dati di fatto, considerato che durante il servizio ***OMISSIS***, il ricorrente ha ricevuto addirittura un elogio per per aver collaborato a stretto contatto con le Forze dell'ordine, in particolare ***OMISSIS*** (doc. 5).

Inoltre, nonostante le Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali stabiliscano che l'Ufficiale psicologo debba procedere all'interpretazione delle risultanze dei test somministrati e del questionario informativo, esprimendo una valutazione che costituisce una sintesi di tutti gli elementi e degli indici che emergono dalle diverse prove testologiche, finalizzata a formare una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale e che lo stesso debba evidenziare, in rapporto allo specifico profilo attitudinale, gli aspetti caratterizzanti della persona, indicando le eventuali criticità e/o le risorse disponibili, in modo da delineare un quadro generale del candidato in relazione al suo assetto cognitivo ed emotivo, del rapporto con sé stesso e con il mondo esterno, alla capacità di reazione anche in situazioni inattese o ansiogene attraverso l'autoregolazione delle proprie emozioni e degli impulsi, della sua condizione psichica e della struttura motivazionale specifica, nel caso in esame, ciò non è avvenuto.

Nell'illustrazione delle risultanze del protocollo testologico da parte dello psicologo, infatti, si legge che "***OMISSIS***" (doc. 8).

L'illustrazione delle risultanze del protocollo testologico da parte dell'Ufficiale Psicologo, Magg. ***OMISSIS***, **risulta dunque totalmente disconnessa da tali elementi oggettivi, configurando così una trasposizione di tipo meramente generico ed aspecifico, in quanto non accompagnata dai punteggi dei Test che certificano la validità di queste valutazioni ma da meri riferimenti privi di riferimenti concreti.**

Ed invero, nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali è specificato in maniera chiara a pag. 5 che gli accertamenti attitudinali sono articolati in **due fasi**, una fase preliminare e una costitutiva, che si sviluppano rispettivamente:

a. Fase preliminare:

- somministrazione e correzione delle prove attitudinali (protocollo testologico)

b. Fase costitutiva:

- valutazione delle prove attitudinali
- colloquio collegiale con la Commissione attitudinale.

Al termine dell'esame preliminare, l'Ufficiale psicologo è tenuto ad evidenziare, in rapporto allo specifico profilo attitudinale, gli **aspetti caratterizzanti della persona, indicando le eventuali criticità e/o le risorse disponibili, in modo da delineare un quadro generale del candidato in relazione al suo assetto cognitivo ed emotivo, del rapporto con sé stesso e con il mondo esterno, alla capacità di reazione anche in situazioni inattese o ansiogene attraverso l'autoregolazione delle proprie emozioni e degli impulsi, della sua condizione psichica e della struttura motivazionale specifica.**

Ebbene, nel caso in esame, ciò non è avvenuto.

Ed invero, **la valutazione resa dall'Ufficiale Psicologo non è conforme alle citate prescrizioni delle Norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, poiché non delinea "*un quadro generale del candidato in relazione al suo assetto cognitivo ed emotivo, del rapporto con sé stesso e con il mondo esterno, alla capacità di reazione anche in situazioni inattese o ansiogene attraverso l'autoregolazione delle proprie emozioni e degli impulsi, della sua condizione psichica e della struttura motivazionale specifica*", ma si limita ad elencare una serie di evenienze ipotetiche e prognostiche prive di una reale dimostrazione.**

Tale giudizio, infatti, riguarda, non già gli aspetti attitudinali, nei termini espressi nelle norme tecniche, ma **afferisce a meri aspetti della personalità del ricorrente, ricavati in via probabilistica ed ipotetica.**

Alla luce delle osservazioni fin qui condotte, è evidente che la valutazione resa dall'Ufficiale Psicologo non rispetta i principi costituzionali del "buon adattamento e dell'imparzialità" e per tali motivi deve essere sottoposta a revisione e rettifica. D'altronde la valutazione da parte dell'Ufficiale Psicologo, proprio perché investe i diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione supportata da prove oggettive, in modo da poter garantire la scientificità e la standardizzazione dei ragionamenti riportati.

10. Analizzando il processo di valutazione effettuato per gli accertamenti Attitudinali, è evidente inoltre che il giudizio definitivo espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali non è stato reso rispettando i rigorosi criteri del metodo scientifico, bensì è stato formulato dalla stessa senza operare nessuna connessione e confronto con gli esiti positivi provenienti da tutto l'iter di valutazione endoprocedimentale (Test attitudinali, Questionario Informativo; Valutazione Carriera Militare), tanto da far apparire le motivazioni indicate per giustificare l'inidoneità del candidato apodittiche.

La Commissione, con riferimento all'accertamento attitudinale reso sulla persona del sig. *OMISSIS*, infatti, discostandosi dagli elementi emersi durante tutto il percorso endoprocedimentale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, con ragionamenti astratti e ipotetici, utilizzabili indifferentemente per ogni candidato, tanto da non poter evincere i riferimenti che la stessa ha utilizzato per formulare il suddetto giudizio negativo, contraddicendo pertanto, gli elementi oggettivi in suo possesso (Test Attitudinali, Informazioni provenienti dal Questionario Informativo e dalla carriera svolta nell'Esercito Italiano).

Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sulla sfera individuale, nonché sui diritti fondamentali della persona descriva il Candidato, attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità dello stesso.

Infatti per poter considerare legittime le valutazioni espresse, queste devono riferirsi unicamente ai criteri selettivi utilizzati secondo gli attuali canoni scientifici (Cons. st. sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321).

11. Pertanto, alla luce delle riportate considerazioni, il giudizio nei confronti del candidato, nei termini come espressi e come emergono dagli atti di causa, si presenta illegittimo perché la relativa motivazione, non consente di

evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio.

In tale fase concorsuale, infatti, è necessario ed imprescindibile, contemperare le esigenze della P.A. con quelle del cittadino secondo gli strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che l'Ufficiale Psicologo, in uno con la Commissione, incaricati dell'esame orale dei candidati, in assenza di parametri precostituiti, pur rapportandosi a criteri non univoci, devono rappresentare **adeguatamente e congruamente** la decisione assunta **secondo canoni logici e verificabili,** proprio perché nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico assume preminente rilevanza solo se assunto in conformità dei principi costituzionali.

In altre parole la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle Istituzioni, **necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate senza utilizzare, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico**, perché in tal modo i diritti dei cittadini sono arbitrariamente compressi in violazione degli artt. 3, 4, 97 della Carta e dell'art.3 della legge 241/1990.

E', cioè, necessario che ***"il provvedimento di esclusione per non attitudine militare, deve essere puntualmente motivato attraverso formule sintattiche e lessicali che non lascino adito a dubbi circa i rilievi e le oggettive carenze riscontrate nel candidato e che non consentano una intercambiabilità delle formule utilizzate in ragione della loro genericità e vaghezza. In altre parole la Commissione deve esprimere un giudizio che consenta di individuare immediatamente e direttamente le ragioni del provvedimento secondo***

canoni oggettivi e puntuali, in uno con il percorso istruttorio utilizzato riferibili in modo esclusivo ed obiettivo al candidato senza alcun margine probabilistico e/o ipotetico.". **(Tar Lazio, Sez. I Bis, 15 marzo 2021, n. 3100; cfr. Tar Lazio, Sez. I Bis, 3 marzo 2021, n. 2594; Tar Lazio, Sez. I Bis, 2 novembre 2020, n. 11206).**

12. Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, è **indubbia l'inattendibilità del giudizio conclusivo ricevuto dal ricorrente**, in quanto **la motivazione adottata non è conforme agli indicati e necessari requisiti, poiché non consente di percepire immediatamente ed obiettivamente le ragioni della esclusione, rinviando ad evenienze ipotetiche e prognostiche prive di una reale dimostrazione.**

In particolare, fermo il rilevante grado di discrezionalità tecnica del giudizio attitudinale, è chiaro che:

- il giudizio non è adeguatamente motivato, alla luce dell'esperienza e del *curriculum* sia di studi che di servizio militare del candidato e costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati;

- la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni;

- il procedimento seguito non ha rispettato i criteri di valutazione prefissati ed è stato incentrato su giudizi non adeguatamente esplicitati e, in effetti, fuorvianti rispetto ad una personalità con ampi ed evidenti tratti di valore.

La Commissione, dunque, **non ha neppure tenuto conto delle peculiarità che connotano il servizio già reso dal ricorrente nell'ambito delle Forze**

Armate e dei titoli dallo stesso vantati, dati questi ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui **"*Non va inoltre trascurato che in precedenza era stato dichiarato idoneo al servizio militare anche sul piano psicoattitudinale avendo prestato servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito Italiano.*** *In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato non è esauriente nel dar conto di come sia stata valutata la personalità dell'aspirante allievo maresciallo in conformità a criteri indicati dal citato art. 641 per cui la censura del TAR sul punto merita conferma."* (**Consiglio di Stato, II, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8137**; **cfr. in senso analogo Tar Lazio-Roma, Sez. I Quater, 17 gennaio 2022, n. 271, Consiglio di Stato, II, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 614).**

13. Pertanto, in virtù di ciò, **appaiono numerosi punti degni di approfondimento poiché in pieno contrasto con le caratteristiche richieste e quelle effettivamente riscontrate dalla Commissione valutatrice.**

Infine, nonostante nel verbale della Commissione venga espressamente citato il riferimento all'allegato "A" delle Norme tecniche, ciò si traduce in nulla di fatto, poiché **la Commissione non ha rappresentato concretamente le ragioni della inidoneità attitudinale del ricorrente con riferimento a tutti e 6 i requisiti attitudinali richiesti ed espressamente elencati nel predetto Allegato.**

A nulla vale, infatti, il mero richiamo all'allegato A (Requisiti attitudinali per aspiranti carabinieri effettivi) delle predette Norme Tecniche, dato che la Commissione ha reso un giudizio che - concretamente - non ha tenuto in considerazione i requisiti ivi indicati. Ed è, proprio, il non aver fornito un quadro chiaro ed univoco delle ragioni di inidoneità attitudinale del ricorrente, rispetto ai canoni individuati nelle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, che rende **illegittimo il giudizio**

di inidoneità oggetto dell'odierna impugnazione per manifesta irragionevolezza e/o illogicità.

14. A tal proposito, preme rilevare come anche codesto Ecc.mo Collegio abbia riconosciuto in passato la necessità, nell'ambito dei giudizi attitudinali, che **la Commissione rappresentasse concretamente le ragioni della inidoneità con riferimento a tutti e 6 i requisiti attitudinali richiesti ed espressamente elencati nell'Allegato A alle specifiche norme tecniche,** affermando che «*L'allegato A) della riferita direttiva statuisce, per il profilo attitudinale per gli aspiranti carabinieri effettivi, sei criteri cui conformare l'accertamento: Bagaglio cognitivo; 2) livello intellettivo;3) livello evolutivo; 4) autocontrollo emotivo; 5) capacità di adattamento; 6) motivazione, specificando per ciascun criterio i requisiti minimi richiesti. Ebbene,* ***è a tali aspetti di massima che la motivazione si deve conformare****,* ***con esclusione di qualsivoglia considerazione soggettiva espressa dall'Ufficiale selettore*** *che nelle relazioni della p.a. depositate in atti, costituisce, invece, il fulcro, per esperienza professionale ed anzianità di servizio, cui rapportare il giudizio attitudinale.* ***La utilizzazione della motivazione escludente in questa sede contestata, seppure integrata dai documenti successivamente prodotti, non chiarisce in modo univoco e puntuale le ragioni di non conformità alle previsioni di massima sopra riportate, atteso che*** ***una terminologia vaga e stereotipata come quella utilizzata dalla resistente non consente di capire i reali motivi della mancanza attitudinale per il ruolo in questione****. In altri termini* ***è necessario che l'accertato difetto attitudinale sia dimostrato, in modo puntuale ed oggettivo, evidenziando le oggettive carenze riscontrate nel candidato in conformità alle previsioni di massima riportate, utilizzando una terminologia chiara e singolarmente individuata, in cui, evidentemente, deve essere considerata e valutata, proprio per le previsioni del bando di cui all'allegato A), anche la pregressa attività professionale dei candidati***" **(Tar Lazio, Sez. I Bis, Sentenza 6 febbraio 2020, n. 1572).**

15. Non si può, poi, non richiamare all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio la **sentenza n. 7190 del 25 giugno 2020** con la quale la Sezione, pronunciandosi in un caso analogo, ha ribadito **l'importanza del servizio militare prestato**, ritenendo che il giudizio attitudinale *"**risulta, quanto meno, contraddittorio e vago, non avendo la Commissione scrutinato e contestato, sotto tale profilo, i precedenti giudizi che risultano dallo stato di servizio del ricorrente, acquisito dalla p.a. per la partecipazione al concorso per cui è causa, proprio perché il giudizio teorico ed ipotetico espresso dalla Commissione, si contrappone una valutazione della personalità del candidato, svolta, senza soluzione di continuità dal 2014 al 2017, in un analogo contesto militare***" **(Tar Lazio, Sez. I Bis, 25 giugno 2020, n. 7190, cfr. Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 4 agosto 2022, n. 5186 e n. 5195;** (Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 26 aprile 2022, n. 2725; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 15 aprile 2022, n. 2537; Tar Lazio, Sez. I Bis, 22 marzo 2022, n. 1940; Tar Lazio, Sez. I Bis, 14 ottobre 2021, nn. 5512 e 5518; Tar Lazio, Sez. I Bis, 13 gennaio 2022, n. 133; Tar Lazio, Sez. I Bis, 13 luglio 2021, n. 3842; Tar Lazio, Sez. I Bis, 3 giugno 2021, n. 3132; Tar Lazio, Sez. I Bis, 4 giugno 2021, n. 3159; Tar Lazio, Sez. I Bis, 1 marzo 2021, n. 1251; cfr. Consiglio di Stato, II, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8137; cfr. in senso analogo Tar Lazio-Roma, Sez. I Quater, 17 gennaio 2022, n. 271, Consiglio di Stato, II, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 614; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 15 febbraio 2021, n. 925 e Tar Lazio, Sez. I Bis, 1 febbraio 2021, n. 546**).**

Ebbene, tale contraddittorietà è ravvisabile anche nel caso in esame, in quanto **i giudizi di "Eccellenza" afferenti alla personalità ed al comportamento del sig. *OMISSIS* ed espressi dalla struttura militare di originaria appartenenza non si conciliano con l'affermazione secondo cui "*OMISSIS*,".**

16. I riferiti principi sono, pertanto, meritevoli di applicazione al caso di specie, in cui **il servizio già svolto nelle Forze Armate, con risultati di pregio ed eccellenza, è stato ingiustamente trascurato,** in aggiunta alla circostanza che anche **la motivazione del giudizio reso nei confronti del candidato non ha consentito di evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dato che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio.** Donde la sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.

DOMANDA CAUTELARE.

17. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso. Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al sig. ***OMISSIS*** di prendere parte alle successive fasi concorsuali (valutazione dei titoli e corso) e, pertanto, al fine di mantenere impregiudicato l'interesse del ricorrente all'ammissione al corso di formazione per allievi Carabinieri in ferma quadriennale, **considerato che è stata pubblicata la graduatoria di merito (doc. 10) ed ha avuto inizio il 1° ciclo del corso di formazione per allievi carabinieri (doc. 11)**, si chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare, con ordine alla competente Commissione dell'ammissione con riserva del ricorrente, ai fini della partecipazione alle ulteriori fasi della procedura (valutazione dei titoli e successivo corso di formazione).

DOMANDA ISTRUTTORIA

18. Ove si reputi necessario accertare l'idoneità del ricorrente e la rispondenza del suo profilo attitudinale ai requisiti imposti dalle norme applicabili, voglia codesto ecc.mo Collegio disporre il **riesame attitudinale**, anche **in contraddittorio tra le parti**, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno dei presunti tratti personologici e caratteriali che hanno

determinato il giudizio di non idoneità (cfr. specificamente per le prove attitudinali, Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 26 aprile 2022, n. 2725; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 15 aprile 2022, n. 2537; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 22 marzo 2022, n. 1940; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 1 marzo 2022, n. 1341, n. 1322 e n. 1338; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 28 febbraio 2022, n. 1318; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 9 febbraio 2022, n. 796; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 10 febbraio 2022, n. 846; Tar Lazio, Sez. I Bis, 14 ottobre 2021, nn. 5512 e 5518; Tar Lazio, Sez. I Bis, 13 gennaio 2022, n. 133; 13 luglio 2021, n. 3842; 3 giugno 2021, n. 3132; 4 giugno 2021, n. 3159; 1 marzo 2021, n. 1251; cfr. Consiglio di Stato, II, sentenza 6 dicembre 2021, n. 8137; cfr. in senso analogo Tar Lazio-Roma, Sez. I Quater, 17 gennaio 2022, n. 271, Consiglio di Stato, II, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 614; Tar Lazio-Roma, Sez. I Bis, 15 febbraio 2021, n. 925; 1 febbraio 2021, n. 546; 14 maggio 2020, n. 3814; 22 aprile 2020, n. 3004; 24 febbraio 2020, n. 2403; 22 febbraio 2020, n. 1174; 21 febbraio 2020, n. 1133; 9 novembre 2019, n. 7284; 17 settembre 2019, n. 6125; 8 aprile 2019, n. 2123).

A tal fine si evidenzia la necessità che la commissione in diversa composizione (che vorrà incaricare Codesto Ecc.mo Collegio al fine di provvedere al riesame dell'accertamento attitudinale) **non si limiti ad una mera rivalutazione del carteggio, ma provveda ad effettuare un nuovo colloquio.**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

19. In relazione all'elevato numero dei controinteressati, al momento della proposizione del gravame solo potenziali, si chiede all'ecc.mo Collegio di autorizzazione la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, il sig. ***OMISSIS*** come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

1) **in via preliminare,** accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);
2) **in via istruttoria,** ove ritenuto necessario, disporre il riesame attitudinale, **anche in contraddittorio**, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno dei presunti tratti personologici e caratteriali che hanno determinato il giudizio di non idoneità, **mediante apposito colloquio effettuato da una commissione in diversa composizione**;
3) **in via istruttoria,** disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. di un sunto del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
4) **nel merito,** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del "*Concorso per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale*", con ogni statuizione consequenziale.

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, ed è pari ad euro 325,00.

Palermo-Roma, 18 dicembre 2023

Avv. Claudia Caradonna